



PROCEDURA OPERATIVA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Lavoro minorile

POR 01
Rev. 3

Redatta da Responsabile Gestione Sistema Integrato
Qualità – Ambiente – Sicurezza – Responsabilità Sociale

Approvata da Direzione

| | |
|---|----------|
| 1. REVISIONI | 2 |
| 2. SCOPO..... | 2 |
| 3. APPLICABILITÀ | 2 |
| 4. RIFERIMENTI..... | 2 |
| 5. TERMINI E DEFINIZIONI | 3 |
| 6. RESPONSABILITÀ E FUNZIONI | 3 |
| 7. MODALITÀ..... | 3 |
| 7.1 DIVIETO DI IMPIEGARE LAVORO INFANTILE | 3 |
| 7.2 AZIONI DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE | 4 |
| 7.3 GIOVANI LAVORATORI | 5 |



1. Revisioni

| N. | Data | Descrizione e motivo revisione |
|----|------------|--|
| 0 | 31.01.2014 | Prima emissione |
| 1 | 24.06.2015 | Revisione per inserimento sede di Castel San Giovanni |
| 2 | 31.05.2016 | Modificata sede operativa di Castel San Giovanni (non più esistente) con quella di Vigano di Gaggiano. |
| 3 | 31.05.2017 | Revisione per passaggio a norma SA 8000:2014 ed eliminazione riferimento a sito di Montefalco. |

2. Scopo

La presente procedura descrive l'approccio di Kemtec con il Lavoro Minorile.

La presente Procedura si pone i seguenti obiettivi:

- prevedere le modalità di recupero di bambini trovati a lavorare in situazioni che ricadono nella definizione di lavoro infantile;
- fornire il supporto ai bambini di cui sopra al fine di garantirne la frequenza scolastica obbligatoria;
- promuovere l'educazione dei bambini e dei giovani lavoratori, tirocinanti e apprendisti soggetti a istruzione obbligatoria;
- evitare che i bambini e i giovani lavoratori, tirocinanti e apprendisti non siano esposti a situazioni di pericolo, insicure o nocive per la salute

3. Applicabilità

La presente procedura si applica ai casi di impiego di bambini e/o giovani lavoratori.

4. Riferimenti

- Manuale integrato Qualità Ambiente Sicurezza e Responsabilità Sociale
- SA 8000 Social Accontability - Ed. 2014
- D.Lgs 345/99 (così come modificato e integrato dal D.lgs 262/00) di attuazione della direttiva comunitaria 94/33/CE
- Costituzione italiana art.37 - Limite minimo di età per il lavoro - Tutela del lavoro dei minori.
- L. 20 maggio 1970 n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento - art. 10
- L. 19-01-1955 n. 25 e L. 24-06-1997 n. 196 – apprendistato e contratti di tirocinio
- L. 19-07-1994 n. 451 - Contratti di formazione lavoro
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore chimico
- Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.



- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni."
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".

5. Termini e definizioni

Valgono le definizioni riportate nella norma SA 8000.

Come da legislazione italiana valgono inoltre le seguenti definizioni

- **Bambino:** qualsiasi persona con meno di 16 anni di età, a meno che leggi locali sull'età minima prevedano un'età più alta per lavoro o per la scuola dell'obbligo, nel quale caso si applica l'età più alta. Se, comunque la legge sull'età minima stabilisce 14 anni di età in accordo con le eccezioni previste per i paesi in via di sviluppo che aderiscono alla convenzione ILO 138, si applica l'età più bassa;
- **Giovane lavoratore:** qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino come sopra definito e inferiore ai 18 anni;
- **Lavoro infantile:** qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un'età inferiore all'età specificata della definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di ciò che è previsto dalla Raccomandazione ILO 146;

6. Responsabilità e funzioni

La responsabilità generale delle attività descritte nella presente procedura è affidata alla Direzione e al Social Performance Team.

7. Modalità

7.1 Divieto di impiegare lavoro infantile

Kemtec non usufruisce e non favorisce in alcun modo l'utilizzo di lavoro infantile, così come definito dalla legislazione vigente e si impegna a non impiegare lavoro infantile.

Considerato dunque che Kemtec rispetta pienamente il requisito SA8000 per quanto riguarda i lavoratori al proprio interno, l'apporto che l'azienda può dare per migliorare la problematica in relazione alla propria attività riguarda l'attività di sorveglianza sui propri fornitori.

Prerequisito di ammissione dei fornitori nella lista dei fornitori qualificati è infatti la sottoscrizione di un impegno, da parte di questi ultimi, all'osservazione di tutti i requisiti della SA 8000, fra cui quello relativo al lavoro infantile. Il Responsabile del sistema integrato provvede al controllo del fornitore con le modalità descritte nella Procedura SA 8000 relativa ai fornitori.

L'attenzione ai fornitori viene dimostrata già in fase di selezione e qualifica. In questa fase Kemtec invia una lettera informativa / esplicativa del Sistema di Gestione adottato (Qualità – Ambiente – Sicurezza - Responsabilità Sociale), nella quale si chiede ai fornitori di impegnarsi al



rispetto dei requisiti della norma SA8000. Allegato a tale lettera inoltre viene inviato uno specifico questionario finalizzato all'indagine del rispetto dei requisiti SA8000 da parte del fornitore. Qualora il questionario evidenzia delle carenze, Kemtec richiede un impegno formale da parte del fornitore ad adeguarsi, seppure gradualmente, ai requisiti della norma. Particolare attenzione viene data in questa fase al rispetto del punto 1 della norma SA 8000 (Lavoro Minorile). Tale iter può pregiudicare la scelta del fornitore e quindi l'inserimento dello stesso nell'Elenco dei Fornitori Qualificati, anche in caso in cui i requisiti qualitativi o ambientali siano soddisfatti.

Qualora, nonostante la selezione dei fornitori e la richiesta formale dell'impegno, i fornitori non forniscano garanzie in merito, il Responsabile del Sistema Integrato Qualità / Ambiente / Sicurezza / Responsabilità sociale della Kemtec pianifica puntuali Audit presso i fornitori al fine di valutare il grado di rispetto dei requisiti SA8000 (in particolar modo il requisito inerente il lavoro minorile).

Qualora, a seguito di audit presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, il personale venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile presso l'azienda o ad opera di fornitori o subfornitori, ne dà immediata comunicazione al Responsabile del sistema 8000. Quest'ultimo provvede ad aprire una N.C. secondo quanto indicato nella procedura relativa e a darne immediata comunicazione alla Direzione.

7.2 Azioni di rimedio per il lavoro infantile

Qualora dovesse individuare, tra questi, bambini trovati a lavorare in situazioni che ricadano nella definizione di lavoro infantile, provvede ad attivare il seguente iter di miglioramento – azione di rimedio:

- Far cessare nel più breve tempo possibile l'impiego di lavoro minorile
- individuare la problematica e registrarla come Non Conformità (azione di rimedio), con le modalità definite nel Manuale di Gestione Integrato Qualità – Ambiente
- aprire un'azione correttiva (azione di rimedio) che possa indagare le cause e, per quanto possibile, dare un apporto all'eliminazione delle cause che hanno generato la Non Conformità
- avvertire le autorità locali e competenti della situazione riscontrata
- agevolare il reinserimento nell'ambito scolastico del minore
- eventualmente concordare con il fornitore un'azione di sostegno economico momentaneo alla famiglia del minore (ad esempio: possibilità di impiego di un familiare del minore)
- Nel caso in cui la situazione economica della famiglia sia particolarmente grave e possa peggiorare in relazione al licenziamento del bambino l'azienda deve impegnarsi, tramite il coinvolgimento, se necessario, delle amministrazioni locali, a far assumere altri familiari del minore.
- Assicurare che il minore continui a frequentare regolarmente la scuola, impegnandosi o richiedendo al fornitore l'impegno al sostenimento delle spese necessarie (tasse, acquisto dei libri ecc)
- Coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato ecc, che possano coadiuvare nel monitoraggio della situazione del minore e del suo contesto familiare.

L'azione di rimedio da porre in essere, fra quelle elencate, viene decisa in base alla situazione



specifica. Alla decisione delle risoluzioni da prendere partecipano la direzione e gli altri soggetti di volta in volta coinvolti, quali ad esempio rappresentanti delle amministrazioni locali e/o fornitori, se la non conformità viene riscontrata presso questi ultimi.

Il Responsabile del Sistema SA 8000 ha il compito seguire la chiusura delle non conformità e delle eventuali azioni correttive aperte a seguito della stessa e di darne comunicazione alla Direzione e al rappresentante dei lavoratori SA 8000.

7.3 Giovani lavoratori

Nel caso in cui vengano impiegati, in azienda o presso un fornitore dei giovani lavoratori, il Rappresentante della Direzione SA 8000 deve assicurarsi, ad esempio tramite audit, che i lavoratori suddetti:

- non siano impiegati nelle ore scolastiche
- non svolgano lavori pesanti
- lavorino in condizioni di sicurezza e non siano esposti a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute
- non vengano a contatto con apparecchiature pericolose
- le ore di lavoro sommate alle ore di scuola non superino le 10 ore.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle suddette condizioni apre una non conformità, dandone immediata comunicazione al Responsabile 8000.